

COMUNE DI MARIGLIANELLA
IL COMMISSARIO AD ACTA

NOMINATO DAL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE
CAMPANIA

Visto l'art. 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il ricorso 126 del 01.03.2022 con il quale i Sigg.ri Tufano C., Amato, Monda, Manzo, Allocca, Tufano S. e Conelli, hanno diffidato il Comune di Marigliano e Mariglianella, i rispetti corpi di Polizia Municipale, nonché la Città Metropolitana di Napoli, l'ARPAC, l'ASL Na3 Sud e la Regione Campania, ognuna per quanto di sua competenza, ad intervenire con immediatezza ad (i) aspirare l'acqua meteorica che stagna sul telone, posizionato a copertura del sito "ex deposito di fitofarmaci Agrimonda", rimuovendo le carcasse di animali morti; (ii) far cessare le molestie olfattive; (iii) disporre ogni altro intervento di tipo ambientale e igienico-sanitario.

Visto il decreto Difensore Civico della Regione Campania n. 40/2023 – prot. n. 0006766 del 19.04.2023 emesso su ricorso n. 126/2022.

Visto il verbale di insediamento del Commissario ad Acta del 5 maggio 2023;

Visto il verbale di incontro tra il Commissario ad Acta, il Commissario della Polizia Municipale e il Dott. Giovanni Di Gaudio del 19 maggio 2023;

Vista la Determinazione n. 59 del 04.03.2021 avente ad oggetto "Smaltimento delle acque piovane accumulate sul sito "ex Agrimonda" in Mariglianella – Provvedimenti - CIG Z5E30E0FA4".

Visto il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.03.2022 con il quale è stata approvata l'Analisi di Rischio Sito Specifica del Sito sotteso al Codice PRB3042A500, dalla quale è emerso che la concentrazione dei contaminanti nel sito è superiore ai valori soglia e che il soggetto obbligato dovrà sottoporre alla Regione Campania un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza;

Visto il

Visto il Verbale di Tavolo Tecnico per espressione di parere prot. n. 0154871 del 22.03.2022 a firma dell'Ing. Raimondo Romano e dell'Arch. Maria Daro.

Visto il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 36 del 19 aprile 2022 con il quale: "veniva approvata ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 22.03.2022, l'Analisi di Rischio Sito Specifica, redatta da ECOPOINT S.r.l. in nome e per conto del Soggetto Attuatore Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.60.00 acquisita in data 21.02.2022 prot. 0094261" e veniva, altresì, precisato che: "1) la "Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06.00 in qualità di soggetto Attuatore, dovrà presentare entro sei mesi dall'approvazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica il Progetto Operativo di Bonifica come stabilito dal comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; 2) La Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06.00 in qualità di Soggetto Attuatore, dovrà presentare un Piano di indagine Integrativo per le aree esterne al sito, da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti";

Vista la mail a firma della scrivente, n.q. di Commissario ad Acta, del 6 giugno 2023 con la quale veniva chiesta la trasmissione del Progetto operativo alla Direzione generale per la difesa del suolo ed ecosistema della Regione Campania;

Tenuto conto che, ad oggi, il termine di sei mesi è ampiamente spirato e che la Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.60.00 della Regione Campania, n.q. di Soggetto Attuatore non ha ancora provveduto a presentare il progetto operativo di Bonifica;

Considerato che la situazione del Sito denominato "Agrimonda" si è ulteriormente aggravata a causa del tempo trascorso, della situazione metereologica e dei copiosi fenomeni piovosi e pertanto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza;

Vista la nota della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06.00 prot. n. 2023 0035285 del 23.01.2023;

Considerato che con decreto del Ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022 è stato approvato il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR; che detto piano d'azione, in ragione delle risorse economiche disponibili ha finanziato per la Regione Campania euro 2.500.000,00 in favore del ex deposito fitofarmaci Agrimonda;

Visto che la REGIONE CAMPANIA ha trasmesso in data 24.05.2023 un cronoprogramma degli interventi temporalmente incompatibile vista l'urgenza delle attività da porre in essere per la sicurezza ambientale e della salute dei cittadini, emerse a seguito della approvazione della AdR del Sito specifica;

Tenuto conto che il Comune di Mariglianella è identificato come **Soggetto Attuatore esterno** e che il Referente degli interventi è il Dott. Arcangelo Addeo;

Visto l'art. 242 del D.Lgs. 152 del 2006 il quale dispone testualmente "1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. **L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.** 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito

dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. [...] 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), **il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.** [...] Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.[...] 9. **La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti.** I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. **Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.**[...] 10. *Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività".*

Ritenuto che sono prioritarie le esigenze di garantire l'incolumità e la salute dei cittadini;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

DECRETA

Di assegnare un termine di 60 gg al Comune di Mariglianella al fine di provvedere allo spurgo fognario dell'acqua depositata su telone del sito denominato Agrimonda con analisi dell'acqua raccolta e smaltimento della stessa, ovvero di dare atto ad ogni altro provvedimento urgente finalizzato alla messa in sicurezza del sito stesso;

Di proporre, *medio tempore* e comunque entro il mandato del Commissario ad Acta, un incontro in contraddittorio anche con la Giunta regionale della Campania, Direzione generale per la difesa del suolo ed ecosistema, con il Comune di Mariglianella e il Comune di Marigliano, in persona dei tecnici preposti ovvero dei responsabili del settore, sul sito onde verificare lo stato dei luoghi e pianificare gli interventi urgenti;

Di presentare all'esito, di ciascuna attività, una dettagliata relazione al Difensore Civico presso la Regione Campania al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Di sollecitare la Giunta regionale della Campania, Direzione generale per la difesa del suolo ed ecosistema, altresì, a presentare il Progetto Operativo di Bonifica come stabilito dal comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Viene fatto salvo il compimento di attività ulteriori commissariali e, comunque, l'adozione di ulteriori provvedimenti di competenza del Difensore civico in caso di inerzia da parte delle Amministrazioni in indirizzo.

Con osservanza.

Dispone che il presente verbale venga protocollato presso il Comune di Mariglianella.

Il presente provvedimento viene, altresì, trasmesso via pec ai seguenti indirizzi.

Difensore Civico presso la Regione Campania

Via PEC protocollo.organismi@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Sindaco del Comune di Mariglianella

Via PEC comune.mariglianella@asmepec.it E protocollo.mariglianella@asmepec.it

Sindaco del Comune di Marigliano

Via PEC protocollo@pec.comunemarigliano.it

Commissario ad acta Comune di Marigliano

Via PEC daniela.guerriero@pecgiornalisti.it

Giunta regionale della Campania

Direzione generale per la difesa del suolo ed ecosistema

Via PEC dg.500600@pec.regione.campania.it

Città metropolitana di Napoli

Direzione ambiente, sviluppo del territorio, sanzione

Via PEC cittametropolitana.na@pec.it

ASL NA 3 Sud

Via PEC ds.48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it

Il Commissario ad Acta

Avv. Valentina Paglia